



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile  
L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

**Procedura aperta  
per l'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori  
di realizzazione della Greenway del Parco del Sile  
CIG: 5081742229**

**Risposte a FAQ presentate**

*Aggiornamento al 22 maggio 2013*

**Quesito n. 1**

Un operatore economico chiede (con riferimento ai requisiti richiesti per il progettista) se:

- a) i servizi svolti per lavori identificati in classe VI b possano essere considerati, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, equivalenti alla classe VI a.
- b) le opere strutturali previste rientrino esclusivamente nella classe Ig oppure se le stesse siano classificabili nella classe IX (varie categorie), il cui possesso, conseguentemente, sarebbe ammesso ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

**Risposta al Quesito n. 1. a)**

Con riferimento a quanto argomentato dall'A.V.C.P. con proprie Determinazioni n. 30/2002 e n. 5/2010, si comunica che – in merito ai requisiti di ordine speciale del progettista indicati alla voce “REQUISITI DEL PROGETTISTA” del disciplinare di gara - l'esecuzione di servizi appartenenti alla Classe VI a può essere dimostrata anche con l'esecuzione di servizi svolti appartenenti alla Categoria VI b.

**Risposta al Quesito n. 1. b)**

Per effetto di quanto riportato nella TABELLA N. 1 allegata alla Determinazione dell'A.V.C.P. n. 5/2010 con riferimento alle categoria di “opere strutturali in cemento armato e/o ferro.....” cui attiene parte della progettazione da eseguire, il requisito di ordine speciale della **Classe I categoria g** (indicato nel bando e nel disciplinare di gara) cui si riferiscono i servizi svolti ai sensi dell'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 può essere assolto anche con lo svolgimento di servizi appartenenti alla **Classe IX categoria b e/o c**, in quanto i lavori oggetto dell'appalto sono da considerarsi quale opera speciale per la mobilità.

**Quesito n. 2**

Un operatore economico chiede, in merito ai “Requisiti d'ordine speciale” del progettista prescritti nel disciplinare di gara, se i servizi svolti di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 relativi alle



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

Classi VIa e Ig debbano riferirsi alla sola progettazione esecutiva o comprendere anche prestazioni di progettazione preliminare e/o definitiva.

### **Risposta al Quesito n. 2**

I servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 relativi alle Classi VIa e Ig devono riferirsi esclusivamente alla progettazione esecutiva, in considerazione dell'oggetto del contratto d'appalto di cui trattasi [progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, ex art. 53, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.] e del livello più elevato, per definizione ingegneristica delle lavorazioni da eseguire, proprio della progettazione esecutiva rispetto a quella definitiva e/o preliminare (vedasi, *a contrariis*, quanto argomentato dall'A.V.C.P. con Determinazione n. 5/2010 al punto 2.2 "Indicazioni sulla specificazione dei requisiti").

---

### **Quesito n. 3**

A seguito della segnalazione effettuata da un operatore economico, si porta a conoscenza che nel Disciplinare di Gara - al terzo capoverso della voce denominata "Requisiti di partecipazione dell'impresa singola" - è stata erroneamente indicata la Categoria OS13 in luogo dell'esatta Categoria OS18-A, quest'ultima riportata correttamente in ogni altra parte del disciplinare medesimo, nel bando di gara e nello Schema di Contratto facente parte del progetto definitivo posto a base di gara.

---

### **Quesito n. 4**

Un operatore economico chiede (con riferimento ai requisiti richiesti per il progettista) se l'importo richiesto dal bando per la categoria VIa possa essere soddisfatto dalla somma degli importi inerenti la medesima categoria di più professionisti o studi professionali nel caso di un raggruppamento temporaneo di progettisti.

### **Risposta al Quesito n. 4**

La risposta è affermativa: l'importo richiesto per la categoria VIa può essere soddisfatto dalla somma degli importi di più professionisti o studi professionali in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, fermo restando che il soggetto mandatario deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuno dei soggetti mandanti.